



**GARA 3965
DISCIPLINARE**

CIG 7712534864

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN'AGENZIA PER IL LAVORO
CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO TEMPORANEO
OCCORRENTE ALL'A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI**

1. PREMESSE

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 782 del 29.11.2018, questa Amministrazione ha autorizzato di affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo occorrente all'AOU Federico II.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è: Azienda Ospedaliera Federico II, via Sergio Pansini, 80131 Napoli [codice NUTS ITF33]

CIG 7712534864

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Giulia Rossana Riccio, Responsabile della P.O. Affari Istituzionali afferente all'U.O.C. Gestione Affari Generali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.policlinico.unina.it> alla voce "Gare, indagini di mercato,...."

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC: aou.protocollo@pec.it e giuliarossanariccio.aou@pec.it, almeno **quindici giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.policlinico.unina.it> alla voce "Gare, Indagini di mercato...."

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: aou.protocollo@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'Appalto è finalizzato all'individuazione di un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, mediante la fornitura delle figure professionali di seguito specificate, inquadrare nei profili previsti dal vigente C.C.N.L. (Comparto della Sanità) e da utilizzare presso l'A.O.U. "Federico II".

Con tale servizio, l'Azienda intende garantirsi la disponibilità di personale qualificato per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

L'A.O.U. si riserva la facoltà di ridurre il numero delle figure professionali di seguito richieste, in considerazione del fatto che sono in corso procedure di reclutamento per alcune delle tipologie professionali nello stesso descritte.

Si riserva, altresì, la facoltà di ridurre il numero (complessivo e parziale) delle unità lavorative fornite dall'Agenzia in funzione di eventuali variazioni delle esigenze assistenziali; in tali casi la percentuale di intermediazione dovrà essere la medesima di quella offerta in gara.

Figure professionali richieste

Il personale richiesto all'Agenzia aggiudicataria, da utilizzarsi a tempo pieno (ciascuno per 36 ore settimanali), dovrà appartenere ai seguenti profili professionali e dovrà essere fornito nella misura a fianco di ciascun profilo indicata:

- Infermieri:	n. 44 ctg. D;
- Ostetriche:	n. 5 ctg. D;
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	n. 8 ctg. D;
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	n. 4 ctg. D,

per un totale di 114.192 ore annue (36 ore settimanali per 52 settimane per 61 unità di personale).

Il personale infermieristico ed ostetrico dovrà possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione al Collegio professionale di competenza;
- idoneità fisica alla mansione specifica ai sensi delle vigenti normative, senza alcuna limitazione;
- esperienza documentabile di assistenza infermieristica e/o ostetrica.

Il personale suddetto non dovrà inoltre trovarsi in situazioni di interdizione o sospensione dell'esercizio professionale.

Il restante personale dovrà essere in possesso dei soli requisiti di cui al punto b).

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della tipologia dei profili ricercati e della omogeneità della disciplina applicabile.

L'importo a base di gara è di € 2.866.201,00 (tale cifra è comprensiva delle indennità contrattuali, quali: reperibilità, turni h/24, doppi turni, etc.) al netto di IVA, ove dovuta, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'IVA si applica al solo margine di intermediazione di agenzia.

L'Azienda si riserva la facoltà di variare il succitato importo nella misura massima del 10% in aumento, determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese, nelle ipotesi di cui all'art. 106 del Codice degli Appalti.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Data la natura dell'Appalto si ritiene non applicabile l'art. 23, comma 16 del Codice che impone l'indicazione dei costi della manodopera nell'ambito dell'importo posto a base di gara.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto Sanità 2016/2018

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 12 mesi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia, agli stessi patti e condizioni offerti in gara.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b. Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo ed iscrizione all'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 276/03

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a. Attestazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi del comma 4 dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio ovvero alla data di inizio effettivo dell'attività;

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

1. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi simili a quelli oggetto del presente appalto (somministrazione di lavoro in Aziende pubbliche e/o private, per i profili indicati in gara), con indicazione analitica degli importi, delle date e dei destinatari, per un importo non inferiore a € 5.732.402,00 al netto dell'IVA. Quest'ultima dichiarazione dovrà essere accompagnata da un elenco riportante le Aziende sanitarie pubbliche e/o private, presso le quali sono state eseguite le somministrazioni.
2. Per le Società di recente costituzione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti, il calcolo sarà effettuato sugli anni di effettiva esistenza della Società e, pertanto, la documentazione che la stessa è tenuta a presentare è da riferirsi agli anni di effettiva operatività.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** e il requisito relativo all'**Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo ed iscrizione all'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 276/03, di cui al punto 7.1 lett. b)**, devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**attestazione di almeno due Istituti bancari o intermediari**, di cui al punto **7.2 lett. a)** deve essere essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. b)**, **relativo all'elenco dei servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni**, deve essere posseduto dal mandataria nella misura non inferiore al 60% di quello richiesto e dalle mandanti nella misura non inferiore al 20% e, comunque, il raggruppamento temporaneo e/o consorzio complessivamente inteso deve aver realizzato nel triennio in esame un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (somministrazione di lavoro in Aziende Sanitarie pubbliche e/o private, per i profili indicati in gara) non inferiore a € 2.866.201,00 al netto dell'IVA.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** ed il **requisito relativo all'Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo ed iscrizione all'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 276/03, **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA ed all'Albo delle Agenzie per il Lavoro].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto **2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Data la peculiarità del servizio oggetto della gara, non è ammesso il Subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 57.324,02, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato all'AOU Federico II di Napoli, via Sergio Pansini 5, 80131 Napoli, partita IVA

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per la Tipologia di appalto, non è previsto alcun sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 (o successiva delibera) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano al Protocollo Generale dell'A.O.U. Federico II (aperto dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00)

Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno**, **esclusivamente all'indirizzo via Sergio Pansini, n. 5 (Edificio 11/H, piano terra) 80131 NAPOLI.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

CIG 7712534864 - Gara 3965 - Gara a procedura aperta per l'individuazione di un'agenzia per il lavoro, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo

Scadenza offerte:..... Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura (*nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura*”).

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito aziendale www.policlinico.unina.it, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n.56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art.80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. puny 15.3.1 n.1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5 lett.f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
7. Indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

13. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica dei servizi offerti, redatta esclusivamente in lingua italiana;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

1. **Standard qualitativi offerti:** Descrizione dei metodi di verifica del livello di qualità del servizio prestato e delle procedure aziendali adottate ed eventualmente riconosciute da organismi di accreditamento europeo ed internazionali.

La relazione dovrà brevemente descrivere gli standard qualitativi offerti con riferimento alle procedure aziendali adottate ed eventualmente riconosciute da organismi di accreditamento europeo ed internazionale; nella valutazione si terrà massimamente conto della maggiore efficacia della proposta

rispetto ai sistemi di controllo adottati per la valutazione e il monitoraggio del servizio offerto, anche ai fini del continuo miglioramento della qualità dello stesso. In particolare, verrà dato massimo rilievo al possesso di certificazioni di qualità, tutte in corso di validità, rilasciate da organismi accreditati ai sensi della normativa europea, da allegare in copia alla relazione tecnica.

2. Relazione sull'organizzazione e sulle modalità di reclutamento del personale, con indicazione dei processi organizzativi, funzionali alla ricerca e al reclutamento dello stesso, con specifico riferimento alla pubblicità delle procedure per la selezione del personale da somministrare.

La relazione dovrà brevemente descrivere l'articolazione della struttura organizzativa del concorrente, nonché i diversi canali di reclutamento utilizzati; verrà dato massimo rilievo alle soluzioni organizzative adottate dall'operatore economico che evidenzino una maggiore efficienza organizzativa e una migliore rispondenza alle esigenze della Pubblica Amministrazione nonché maggiore varietà di strumenti utilizzati dalle Agenzie ai fini del reclutamento del personale, con specifico riferimento alle forme di pubblicità adottate.

3. Contenuti del piano formativo specifico adottato per le categorie professionali richieste, con evidenza del calendario dei corsi realizzati per singola categoria.

La relazione dovrà contenere il calendario dei piani formativi già adottati dalle Agenzie, con specifico riferimento all'ultimo triennio (2016-2018), suddiviso per singole categorie professionali.

Verranno privilegiati i piani formativi con maggior numero di ore di formazione annua, nonché quelli ritenuti più efficaci per la modalità di erogazione della prestazione.

4. Contenuti del piano formativo specifico da adottare per le categorie professionali somministrate, con proposta del calendario dei corsi per singola categoria.

La relazione dovrà contenere il calendario dei piani formativi che l'Agenzia intende realizzare per le categorie professionali somministrate nel corso della vigenza contrattuale, suddiviso per singole categorie professionali.

Verranno valutati con maggior favore i piani formativi con maggior numero di ore di formazione annua e che offrano una maggiore rispondenza alle attività svolte, con particolare riguardo alla formazione specifica relativa alla comunicazione finalizzata all'approccio centrato sul paziente e/o sull'utente.

5. Descrizione della Banca Dati degli iscritti con indicazione del numero complessivo e della percentuale del numero degli iscritti, suddivisa per profili professionali, sia a livello nazionale che a livello regionale.

La relazione dovrà contenere una breve relazione riportante il numero complessivo degli iscritti all'Agenzia, con indicazione delle percentuali di iscritti per ciascuna delle categorie professionali richieste dalla stazione appaltante. Tale percentuale dovrà essere calcolata sia a livello nazionale che a livello regionale; sarà dato maggior rilievo alla più alta percentuale di iscritti per ciascuna delle categorie professionali richieste della Regione Campania.

6. Tempistica per la somministrazione e per le eventuali sostituzioni;

La relazione dovrà descrivere brevemente le modalità e i tempi per la messa a disposizione e la sostituzione del personale somministrato; verrà valutata con maggior favore la proposta che offra soluzioni più efficaci, anche in relazione alle tempistiche previste. La tempistica dovrà essere espressa in ore.

7. Offerta migliorativa del servizio rispetto alle prestazioni minime richieste, così ripartite:

-Servizi di assistenza e consulenza al personale interinale;

-Competenze informatiche di base in possesso del personale interinale (capacità di utilizzo di programmi Word, Excel, ecc...);

La relazione dovrà descrivere la professionalità delle figure impiegate per il supporto al personale interinale somministrato, dovrà altresì indicare la percentuale degli iscritti che siano in possesso delle competenze informatiche di base.

Tali migliorie non dovranno apportare variazioni al prezzo offerto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La relazione tecnica deve essere presentata possibilmente in un unico fascicolo rilegato in modo che nessun foglio possa essere esportato.

La relazione tecnica deve essere sintetica ed esaustiva e deve riportare ogni indicazione utile per consentire l'esame di ciascun requisito di valutazione.

Nell'offerta tecnica non deve essere fatto alcun riferimento ad indicazioni di carattere economico che consentano di ricostruire l'offerta economica prodotta, pena l'esclusione.

Il concorrente, in relazione a quanto dichiarato al punto 5 del paragrafo 15.3.1 è tenuto a specificare le parti dell'offerta tecnica che ritiene coperte da riservatezza e che, pertanto, intende segretare.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica”

la Società dovrà inserire, **pena esclusione**, l’offerta economica bollata (con marca da bollo da 16,00 Euro), sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare e/o legale rappresentante dell’Agenzia, con l’indicazione del luogo e della data di nascita e corredata di copia del documento di riconoscimento di chi sottoscrive l’offerta e formulata sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere verrà presa in considerazione quella più favorevole all’A.O.U.

Ai fini della determinazione del prezzo ciascun concorrente dovrà indicare nella propria offerta un moltiplicatore, espresso in cifre e in lettere, con massimo di cinque cifre decimali (unico, omnicomprendente e valido per tutte le categorie professionali richieste e per tutta la durata dell’appalto), che sarà applicato alla retribuzione di fatto dello stipendio base di ciascuna categoria professionale fornita, così come rilevabile dal C.C.N.L. Comparto Sanità vigente nel periodo di operatività dell’appalto, con esclusione delle altre voci stipendiali quali, ratei di tredicesima, contributi sociali, contributi INAIL, TFR, ratei ferie, nonché degli altri contributi previsti dal D.Lgs. 81/15 e dai C.C.N.L..

Si precisa che le indennità derivanti da eventi non preventivabili né quantificabili, saranno rimborsate separatamente.

Si riporta di seguito la tabella dei costi orari desunti dallo stipendio base, livello economico iniziale, distinto per ciascuna categoria professionale richiesta, che costituiscono parametri utili per valutare le offerte presentate dalle Agenzie:

profilo	n. unità	stipendio base	Indenn. Profess. Spec. (e risch. rad)	elemento perequativo	tot paghe 12/12	ore _ 1872	aliquota oraria su stip. Base	Costo complessivo x n. unità x ore x aliquota base
infermieri	44	23.074,40	433,82	171,00	23.679,22	1.872	12,649	1.041.885,68
ostetriche	5	23.074,40	433,82	171,00	23.679,22	1.872	12,649	118.396,10
tecnici san. lab. biom.	8	23.074,40		171,00	23.245,40	1.872	12,417	185.963,20
tecnici san. Radiol. Med.	4	23.074,40	1.239,50	171,00	24.484,90	1.872	13,080	97.939,60

1.444.184,58

Si segnala che l’offerta economica deve contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali oneri devono essere già ricompresi nel moltiplicatore offerto e devono essere obbligatoriamente specificati, anche qualora fossero pari a 0,00 = (zero/00), ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa che saranno escluse le offerte il cui moltiplicatore massimo offerto in valore assoluto sia superiore o uguale a 2.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Max 70,00
Offerta economica	Max 30,00
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Standard qualitativi offerti: Descrizione dei metodi di verifica del livello di qualità del servizio prestato e delle procedure aziendali adottate ed eventualmente riconosciute da organismi di accreditamento europeo ed internazionali.	15	Nella valutazione si terrà massimamente conto della maggiore efficacia della proposta rispetto ai sistemi di controllo adottati per la valutazione e il monitoraggio del servizio offerto, anche ai fini del continuo miglioramento della qualità dello stesso. In particolare, verrà dato massimo rilievo al possesso di certificazioni di qualità, tutte in corso di validità, rilasciate da organismi accreditati ai sensi della normativa europea, da allegare in copia alla relazione tecnica.	15	
2	Relazione sull'organizzazione e sulle modalità di reclutamento del personale, con indicazione dei processi organizzativi, funzionali alla ricerca e al reclutamento dello stesso, con specifico riferimento alla pubblicità delle procedure per la selezione del personale da somministrare.	10	Si terrà conto dell'efficienza della struttura organizzativa del concorrente sia nell'ambito delle procedure adottate per il reclutamento del personale che nell'ambito delle modalità di gestione del contratto; verrà dato massimo rilievo alle soluzioni organizzative adottate dall'operatore economico che evidenzino una maggiore efficienza organizzativa e una migliore rispondenza alle esigenze della Pubblica Amministrazione nonché maggiore varietà di strumenti utilizzati dalle Agenzie ai fini del reclutamento del personale, con specifico riferimento alle forme di pubblicità adottate.	10	
3	Contenuti del piano formativo specifico adottato per le categorie professionali richieste, con evidenza del calendario dei corsi realizzati per singola categoria.	10	Calendario dei piani formativi già adottati dall'Agenzia, con specifico riferimento all'ultimo triennio (2016-2018), suddiviso per singole categorie professionali. Verranno privilegiati i piani formativi con maggior numero di ore di formazione annua, nonché quelli ritenuti più efficaci per la modalità di erogazione della prestazione.	10	
4	Contenuti del piano formativo specifico da adottare per le categorie professionali somministrate, con proposta del calendario dei corsi per singola categoria.	10	Verranno valutati con maggior favore i piani formativi con maggior numero di ore di formazione annua e che offrano una maggiore rispondenza alle attività svolte, con particolare riguardo alla formazione specifica relativa alla comunicazione finalizzata all'approccio centrato sul paziente e/o sull'utente.	10	
5	Descrizione della Banca Dati degli iscritti con indicazione del numero complessivo e della percentuale del numero degli iscritti, suddivisa per profili professionali, sia a	10	Indicazione del numero complessivo degli iscritti e della percentuale degli stessi, suddivisa per profili professionali, a livello regionale.		6

	livello nazionale che a livello regionale.		Indicazione del numero complessivo degli iscritti e della percentuale degli stessi, suddivisa per profili professionali, a livello nazionale.		4
6	Tempistica per la somministrazione e per le eventuali sostituzioni	10	Verrà valutata la maggiore tempestività per la somministrazione delle figure richieste, nonché per le eventuali sostituzioni.		10
7	Offerta migliorativa del servizio rispetto alle prestazioni minime richieste, così ripartite: -Servizi di assistenza e consulenza al personale interinale; -Competenze informatiche di base in possesso del personale interinale (capacità di utilizzo di programmi Word, Excel, ecc...);	5	Servizi di assistenza e consulenza al personale interinale Verrà valutato il maggior numero di servizi offerti Competenze informatiche di base in possesso del personale interinale (capacità di utilizzo di programmi Word, Excel, ecc...); Verrà valutata con maggior favore l'Agenzia che abbia il maggior numero di persone iscritte con le competenze richieste.		2 3
	Totale	70		45	25

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione giudicatrice, in base ai criteri fissati, valuterà le singole offerte secondo le modalità di seguito riportate.

Se il criterio di assegnazione previsto è di tipo “tabellare”, il relativo punteggio sarà assegnato, come da prospetto di seguito riportato, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto :

	Criterio di tipo tabellare	Punteggio max	Punteggio intermedio	Punteggio minimo
5	Descrizione della Banca Dati degli iscritti con indicazione del numero complessivo e della percentuale del numero degli iscritti, suddivisa per profili professionali, sia a livello nazionale che a livello regionale.	Numero complessivo degli iscritti a livello regionale superiore a 400 6 punti Numero complessivo degli iscritti a livello nazionale superiore a 800 4 punti	Numero complessivo degli iscritti a livello regionale compreso tra 400 e 100 Da 5 punti a 1 punto Numero complessivo degli iscritti a livello nazionale compreso tra 800 e 600 Da 3 punti a 1 punto	Numero complessivo degli iscritti a livello regionale inferiore a 100 0 punti Numero complessivo degli iscritti superiore a livello nazionale inferiore a 600 0 punti
6	Tempistica per la somministrazione e per le eventuali sostituzioni	Inferiore a 5 ore 10 punti	Da 5 a 12 ore Da 9 a 2 punti	Oltre le 12 ore 1 punto Oltre 24 ore 0 punti
7	Offerta migliorativa Servizi di assistenza e consulenza al personale interinale *	Presenza di almeno 5 servizi di assistenza e consulenza 2 punti	Presenza di almeno 3 servizio di assistenza e consulenza 1 punto	Numero di servizi di assistenza e consulenza inferiore a 3 0 punti
7 bis	Offerta migliorativa Competenze informatiche di base in possesso del personale interinale (capacità di utilizzo di programmi Word, Excel, ecc...) *I succitati dati dovranno essere prodotti dall’Agenzia con apposita certificazione a firma del Legale rappresentante	Competenze informatiche di base per almeno il 90% del personale interinale iscritto 3 punti	Competenze informatiche di base per almeno il 75% del personale interinale iscritto 2 punti	Competenze informatiche di base del personale interinale iscritto per una percentuale di iscritti compresa tra il 75 e il 50% 1 punto Inferiore al 50% 0 punti

Se il criterio di assegnazione previsto è di tipo “discrezionale”, vale a dire che il punteggio è espressione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione Giudicatrice, per rendere

omogenea l'attribuzione dei punteggi, a ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, come riportato nella seguente griglia di valutazione:

Giudizio	Indicatori per l'attribuzione del giudizio	Coefficiente
Ottimo	Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, supera ampiamente le attese della stazione appaltante ovvero rileva una qualità eccezionalmente elevata	1,00
Buono	Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante	0,75
Sufficiente	Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione minima richiesta dalla stazione appaltante ovvero rileva una soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante	0,50
Non pienamente sufficiente	Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una scarsa rispondenza alle aspettative della stazione appaltante.	0,25
Inadeguato	Questa valutazione si applica quando la prestazione proposta o altro elemento oggetto di valutazione, è inadeguato rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. Questa valutazione si applica anche nel caso di assenza di elementi certi per la determinazione del punteggio	0,00

I coefficienti associati ad ogni giudizio saranno, poi, moltiplicati per il valore rappresentato dal peso/punteggio previsto per quello stesso criterio dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui i Commissari, relativamente a uno o più criteri di valutazione intendano esprimere un giudizio di merito diverso, si procederà a calcolare la media dei coefficienti associati al singolo giudizio espresso.

La sommatoria dei valori così calcolati determinerà il punteggio di valutazione tecnica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 (trentacinque) punti dei 70 (settanta) totali assegnati all'offerta tecnica.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene il massimo punteggio stabilito, sarà effettuata la c.d. "*riparametrizzazione*", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per il criterio in esame e agli altri concorrenti un punteggio calcolato in applicazione della seguente formula:

$$P_t = \frac{P_{ti} \times 70}{P_{max}}$$

Dove P_t = punteggio tecnico; P_{ti} = punteggio tecnico della ditta presa in considerazione e

P_{max} = punteggio più alto conseguito.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio massimo previsto per l'elemento prezzo (30 punti) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il moltiplicatore più basso, agli altri concorrenti sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$\frac{P_b \times 30}{P_b}$$

$$P_E = \frac{\dots\dots\dots}{P_i}$$

dove:

P_E = *punteggio economico attribuito al concorrente in esame;*

P_b = *moltiplicatore più basso offerto;*

P_i = *moltiplicatore offerto dal concorrente in esame.*

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, predisporrà una graduatoria risultante dalla somma dei punteggi risultanti dalla valutazione tecnica e da quella economica e formulerà proposta di aggiudicazione in favore della Società la cui offerta sia risultata economicamente più vantaggiosa.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno, alle ore presso l'UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi, ed. 11/H, piano terra – Via Sergio Pansini 5 - 80131 Napoli, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo avviso sul sito aziendale <http://www.policlinico.unina.it> almeno 10 [dieci] giorni prima della data fissata.

Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di Gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

I plichi contenenti le offerte economiche e la documentazione tecnica, ancora integri e sigillati, saranno custoditi a cura della UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi – PO Gestione Gare Acquisizione Beni e Servizi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 [tre] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.2.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipula del contratto (bollo, carta bollata, spese di registrazione, ecc.).

Tali spese ammontano ad € 200,00, quale onere fisso, al quale va aggiunta l'apposizione di n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine di contratto (da stipulare in triplice copia).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. SICUREZZA

La sorveglianza sanitaria sarà effettuata a cura dell'A.O.U., nei confronti dei lavoratori forniti dall'Agenzia aggiudicataria: si provvederà, pertanto, a cura di questa Azienda ad effettuare, nei confronti dei lavoratori forniti dalla Società aggiudicataria, la prima visita e tutte le successive visite periodiche previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.).

25. FATTURAZIONE E MODALITA' DEI PAGAMENTI – OBBLIGHI EX LEGE 136/2010 E SS.MM.II.

L'A.O.U. si obbliga a corrispondere all'Agenzia la retribuzione di fatto dello stipendio base di ciascuna categoria professionale fornita, così come rilevabile dal C.C.N.L. Comparto Sanità vigente nel periodo di operatività dell'appalto (con esclusione delle altre voci stipendiali quali, ratei di tredicesima, contributi sociali, contributi INAIL, TFR, ratei ferie, nonché degli altri contributi previsti dal D.Lgs. 81/15 e dai C.C.N.L.) oltre la maggiorazione dovuta quale compenso all'Agenzia medesima, calcolata in base al moltiplicatore da quest'ultima offerto in sede di gara comprensiva di I.V.A..

Le indennità derivanti da eventi non preventivabili né quantificabili, saranno rimborsate senza alcuna maggiorazione da parte dell'Agenzia.

Al fine del computo delle ore effettivamente rese dai lavoratori forniti dall'Agenzia, faranno fede le risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze, in uso presso l'A.O.U.; all'uopo saranno forniti, a tutti i lavoratori inviati dall'Agenzia, appositi cartellini magnetici.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con cadenza mensile, sulla base delle prestazioni effettivamente rese nel mese di riferimento, dovranno essere distinte per tipologia di personale (es.: sanitario/tecnico, etc.) e **dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, Codice IPA: aouf2na, Codice Univoco Ufficio: MF8AU4, Partita IVA n.06909360635. Si precisa che la non puntuale rispondenza dell'oggetto delle prestazioni, dei termini di emissione o la mancata indicazione di ogni utile elemento indispensabile al tardivo completamento dell'iter qualitativo: CIG, data e numero del buono d'ordine e/o contratto, etc., comporterà il respingimento delle stesse e/o richiesta di note di credito.**

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penali in cui la società è incorsa, avverrà nei 60 (sessanta) giorni (così come dalla legge) dalla data di ricezione delle fatture al Protocollo generale dell'AOU e, comunque, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio reso.

La Società aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'AOU le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'AOU è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

La Società aggiudicataria non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 7, della Legge 136/10 e ss.mm.ii., la Società aggiudicataria **avrà l'obbligo di comunicare** all'AOU:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sarà inoltre cura della Società aggiudicataria comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Detta comunicazione, sottoscritta dal Legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura, dovrà essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre la Società aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Il rispetto, nel corso dell'affidamento, di quanto disposto in osservanza della citata Legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è richiesto a pena di nullità assoluta del contratto. Pertanto, l'eventuale inosservanza di quanto previsto comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento.

26. VERIFICHE E CONTROLLI

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente capitolato e dalle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Sanitaria.

L'A.O.U. potrà verificare l'idoneità dei lavoratori forniti e, laddove dovesse riscontrare l'impossibilità di utilizzarli per le attività richieste, chiederne la sostituzione.

L'A.O.U. potrà, altresì, richiedere la sostituzione del personale che, per qualsiasi ragione, contravvenga ai doveri e ai principi contemplati dal Codice disciplinare previsto per il personale dell'A.O.U..

Le eventuali sostituzioni dovranno avvenire entro 24 ore dalla richiesta dell'A.O.U.

27. SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI ASSENTI

In caso di assenza **a qualsiasi titolo** del lavoratore, l'Agenzia, a seguito di espressa richiesta dell'A.O.U., dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore assente, fornendo un'altra unità di pari qualifica, **senza oneri aggiuntivi per l'A.O.U.**

In caso di inadempienza a tale obbligo, l'Agenzia incorrerà nelle penalità previste al successivo art. 29.

28. PENALI

Nei casi in cui, per qualsiasi ragione – ivi incluse quelle previste all'articolo precedente - si verifichi un'interruzione ingiustificata, anche parziale, del servizio, l'Agenzia dovrà pagare una penale giornaliera di € 150,00 per unità lavorativa.

All'importo suddetto potranno, a insindacabile giudizio dell'A.O.U., essere aggiunti gli oneri derivanti da comportamenti dei lavoratori interinali che comportino:

- danni di natura organizzativa (es.: giornate di degenza in eccedenza ai tempi prestabiliti, ecc.);
- danni economici derivanti dalla mancata erogazione di prestazioni a pagamento o in convenzione e/o danni di natura ;
- danni all'immagine dell'A.O.U. e alla qualità dei servizi forniti dalla stessa;

Eventuali penali saranno addebitate all'Agenzia, dopo formale contestazione da parte dell'A.O.U. e valutazione delle controdeduzioni fornite in merito.

29. DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E DI CEDIBILITA' DEI CREDITI

Il presente appalto dovrà essere svolto esclusivamente dall'Agenzia aggiudicataria. E' pertanto assolutamente vietata la cessione, parziale o totale, del servizio ad altra Società. Eventuali contravvenzioni comporteranno l'immediata risoluzione del contratto, oltre all'indennizzo all'A.O.U. di eventuali danni subiti.

30. RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'A.O.U. si riserva di risolvere anticipatamente, con preavviso di un mese inviato con Raccomandata A.R., il contratto stipulato con l'Agenzia, oltre che nei casi di accertata negligenza o di contravvenzione agli obblighi previsti nel presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- assunzione attraverso procedure concorsuali del personale necessario allo svolgimento delle attività assistenziali;
- qualora in corso di affidamento dovessero venir meno i presupposti che hanno determinato il ricorso alla fornitura oggetto del presente Appalto;
- per motivi di interesse pubblico, opportunamente esplicitati e motivati.

31. ONERI A CARICO DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA E GARANZIE

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a:

- a) garantire la continuità del servizio e, pertanto, l'immediata sostituzione del personale dimissionario o assente dal servizio a qualsiasi titolo, per il quale l'A.O.U. chiede la sostituzione, con altrettanto personale in possesso dei medesimi requisiti;
- b) garantire che il personale fornito sia tutelato da regolare contratto di lavoro (stipulato in ottemperanza ai C.C.N.L. di categoria) e dalle coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali;
- c) garantire il pagamento diretto degli emolumenti al personale fornito entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle prestazioni, nonché il versamento mensile dei contributi dovuti secondo legge, manlevando l'A.O.U. da qualsiasi pretesa in tal senso;

32. TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

L'A.O.U. si impegna a garantire le condizioni di lavoro connesse con la sicurezza e la salute del lavoratore, per quanto di propria competenza e nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro (valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 18, 28, 29 e 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro") (formazione e addestramento su rischi specifici).

Il somministratore, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, art. 35 comma 4, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di

lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al citato Decreto Legislativo n. 81/2008 (formazione base).

33. NORME PREVIDENZIALI

Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per effetto della legge 9 marzo 1989, n.88, è inquadrato nel settore terziario (art. 37 D.Lgs. 81/2015).

34. GESTIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà gestito dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Giulia Rossana Riccio, nonché dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, all'uopo nominato.

35. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Qualora nel corso dello svolgimento dell'incarico affidato, l'Agenzia aggiudicataria abbia accesso, anche occasionale o fortuito, a Dati Personali posseduti o gestiti dal Committente, è fatto espresso divieto all'Agenzia aggiudicataria di utilizzare detti dati per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento, diffusione o comunicazione a soggetti terzi. In caso di violazione del presente impegno di riservatezza e non utilizzo dei dati, comunque ottenuti, l'AOU si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento dei danni conseguenti.

36. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa di riferimento del presente Appalto è costituita, oltre che dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, dai seguenti riferimenti normativi e regolamentari:

-Direttiva 2004/18/CE;

-Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

-Decreto Legislativo n. 276 del 10/09/2003 e ss.mm.ii. (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro).

-Decreto legislativo n. 81 del 15/06/2015

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza:

- delle leggi e delle disposizioni vigenti in materia di appalti;

- delle leggi e delle disposizioni vigenti in materia di assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori, prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie;

- dei C.C.N.L. di categoria;

- delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

37. RISERVE

L'A.O.U. si riserva di esercitare tutti i poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, anche in presenza di aggiudicazione definitiva.

38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di NAPOLI, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

39. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.